STATUTO

LB SOLUZIONI S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALICE CASTELLO VC VIA MONSIGNOR CERETTI 4
Numero REA: VC - 198003
Codice fiscale: 02615990021
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-04-2016 - Statuto completo 2

STATUTO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

La Società si denomina "**LB Soluzioni S.r.l.**".

ARTICOLO 2

SEDE

La sede della Società è in Alice Castello (Vercelli).

Potranno altresì essere istituite altrove, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, agenzie, sedi secondarie, uffici di rappresentanza e simili.

ARTICOLO 3

OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- la fornitura di Servizi Energetici Integrati per la realizzazione e la gestione di interventi di efficienza energetica, per la riduzione dei consumi energetici nonché interventi volti alla variazione del mix energetico utilizzato. I servizi offerti hanno carattere innovativo, che deriva dalle tecnologie offerte e implementate, dall'integrazione con servizi Web, App su dispositivi mobili e con applicazioni di terzi per una gestione ottimale di sistema;
- la progettazione, la realizzazione, la vendita e la gestione di impianti per la produzione e distribuzione di energia elettrica e termica, alimentati da fonti di energia tradizionali e rinnovabili, nonché la produzione, fornitura e commercializzazione di energia termica ed elettrica;
- conduzione di impianti garantendone la resa ottimale ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica e economica;

- manutenzione ordinaria e straordinaria (preventiva e correttiva), degli impianti, assicurandone il mantenimento in efficienza;
- monitoraggio della produzione e della domanda di energia elettrica e termica, nonché delle prestazioni conseguite;
- gestione di incentivi connessi alla realizzazione degli impianti e agli interventi di efficienza energetica;
- la commercializzazione di tutti i crediti derivanti dalla produzione di energie rinnovabili e/o derivanti da interventi di ottimizzazione dell'efficienza energetica di qualsiasi natura;
- la realizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione, direttamente e/o quale agente, rappresentante e/o commissionaria e non, di impianti, macchinari ed attrezzature nell'ambito delle attività previste nell'oggetto sociale;
- la vendita dell'energia elettrica e termica prodotta dagli impianti di proprietà o in gestione in qualsiasi mercato;
- il commercio di biomasse, biodiesel e altri combustibili rinnovabili e alternativi solidi e liquidi.
- più in generale, la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili.

La Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi; nonchè assumere partecipazioni o interessenze in imprese o società aventi oggetto analogo o connesso al proprio, precisandosi che la suddetta eventuale attività finanziaria dovrà essere esercitata non nei confronti del pubblico, in via seconda-

ria e non principale e nel rispetto delle leggi 2 gennaio 1991 n. 1 e 5 luglio 1991 n. 197 e del D.Lgs. n. 385/1993 e loro modifiche o integrazioni.

Le attività di cui sopra, ove necessario, saranno svolte dai singoli professionisti a ciò abilitati, nel rispetto della legge 23.11.1939 n. 1815, così come modificata dalla legge 7.8.1997 n. 266.

ARTICOLO 4

DURATA

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 5

CAPITALE

5.1 Il capitale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

5.2 L'assemblea può deliberare l'aumento e la riduzione del capitale sociale nei casi previsti dalla legge ed in ossequio agli artt. 2481 e segg. del C.C..

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter C.C., l'aumento del capitale sociale può essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 C.C..

5.3 La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.4 E' attribuita alla competenza degli amministratori l'emissione dei ti-

toli di debito di cui all'art. 2483 C.C..

ARTICOLO 6

DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali, a tal fine eletto.

ARTICOLO 7

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono soggetti alla seguente disciplina.

7.1.1 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della Società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

7.1.2 Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

7.1.3 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

7.1.4 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non pre-

veda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal danaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Collegio Arbitrale, come meglio specificato successivamente.

7.1.5 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

7.1.6 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto ad essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Il trasferimento delle partecipazioni o di parte di esse a favore di ascendenti e discendenti in linea retta o del coniuge è libero e non è soggetto alle limitazioni alla circolazione di cui sopra.

7.2.1 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili solo a favore:

a) di altri soci;

b) del coniuge o di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti al libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

7.2.2.1 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve conte-

nere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione del diritto di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione.

ARTICOLO 8

MORTE DEL SOCIO

La procedura prevista per il trasferimento delle partecipazioni sociali mortis causa sarà applicata con le seguenti precisazioni:

- la Società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;

- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo articolo 11.

ARTICOLO 9

RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a) il cambiamento dell'oggetto della Società;

b) la trasformazione della Società;

c) la fusione e la scissione della Società;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) il trasferimento all'estero della sede della Società;

f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;

g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma C.C.;

h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e segg. C.C., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater C.C..

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla Società, in relazione al disposto dell'art. 2469, secondo comma C.C..

Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della Società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Qualora la società venga contratta a tempo indeterminato, i soci hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dando un preavviso di almeno sei mesi.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni i-

nerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del diritto di recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio dello stesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

ARTICOLO 10

ESCLUSIONE

10.1 Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

ARTICOLO 11

LIQUIDAZIONI DELLE PARTECIPAZIONI

11.1 Nelle ipotesi previste dai precedenti artt. 8 e 9 le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della Società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo Sindacale e del revisore, se nominati, tenen-

do conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia determinato ai sensi del precedente articolo 9, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della Società ed alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 C.C..

11.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

ARTICOLO 12

UNICO SOCIO

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 C.C..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ARTICOLO 13

SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E CONTROLLO

La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo C.C..

ARTICOLO 14

AMMINISTRATORI

14.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

14.2 Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui

sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

14.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

ARTICOLO 15

DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

15.1 Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

15.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

15.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

15.3.2 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purchè non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

15.3.3 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà del consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'art. 2386 C.C..

ARTICOLO 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presiden-

te.

16.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 17 possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

16.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

16.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

16.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

ARTICOLO 17

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 In caso di richiesta di almeno due amministratori il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

17.2 In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché

tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

17.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, Organo Sindacale e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

17.4 Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

17.5 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, l'Organo Sindacale ed il revisore se nominati.

17.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

17.7 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

17.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 18

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

18.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

18.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei propri poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 C.C.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma quinto C.C..

18.3 Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del Consiglio decadono dalla carica e devono entro 15 (quindici) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

18.4 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina

i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente fra di loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

18.5 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

18.6 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

ARTICOLO 19

RAPPRESENTANZA

19.1 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Società.

19.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli Consiglieri delegati, se nominati.

19.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

19.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto della nomina.

19.5 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

ARTICOLO 20

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

20.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

20.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

ARTICOLO 21

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

21.1 Quale organo di controllo i soci possono nominare l'Organo Sindacale o un Revisore Legale dei Conti, in possesso dei requisiti di legge.

Sempre che ciò non risulti in contrasto con le norme tempo per tempo vigenti, la società in alternativa al Sindaco unico potrà nominare un Colle-

gio Sindacale.

La nomina dell'organo sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni previste dall'art. 2477 c.c..

ARTICOLO 22

SINDACO UNICO E COLLEGIO SINDACALE

22.1 In caso di nomina del Collegio Sindacale questo dovrà essere composto da tre membri effettivi e di due supplenti, funzionanti a' sensi di legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

Al Sindaco Unico ed al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (artt. 2397 c.c. e segg.) in mancanza di diverse specifiche disposizioni dettate per tali organi dalle norme in materia di società a responsabilità limitata.

22.2 I componenti l'Organo Sindacale dovranno essere Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

22.3 La retribuzione annuale del Sindaco Unico o dei componenti il Collegio Sindacale è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

22.4 Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili all'Organo Sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione annuale sul bilancio; se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, l'Organo Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 c.c..

ARTICOLO 23

CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA

23.1 Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 C.C..

23.2 Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 C.C. non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C..

23.3 Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'art. 2399 C.C..

ARTICOLO 24

CESSAZIONE DALLA CARICA

24.1 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

ARTICOLO 25

COMPETENZE E DOVERI DELL'ORGANO SINDACALE

25.1 Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale hanno i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis C.C. ed esercitano il controllo contabile sulla società.

25.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, primo comma C.C..

25.3 Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale, che de-

ve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

25.4 L'Organo Sindacale deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo.

ARTICOLO 26

REVISORE

26.1 Qualora, in alternativa all'Organo Sindacale, e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

26.2 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

ARTICOLO 27

DECISIONE DEI SOCI

27.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

27.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrati-

vo;

c) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonchè l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;

g) le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma C.C..

27.3 Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società del Registro delle Imprese.

ARTICOLO 28

DIRITTO DI VOTO

28.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

28.2 In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla propria partecipazione.

28.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi del-

l'art. 2466, comma quinto, C.C.) non può partecipare alla decisione dei soci.

ARTICOLO 29

CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

29.1 Salvo quanto previsto dal primo comma del successivo articolo 30, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

29.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 34.2 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

29.3 Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 30

ASSEMBLEA

30.1 Nel caso le decisioni abbiano oggetto le materie indicate nel precedente articolo 27.2 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

30.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo Sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedono, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

30.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni, o se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritti o al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

30.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 31

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

31.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Am-

ministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di costoro, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

31.2 Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

31.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto della verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

In tutti i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 32

DELEGHE

32.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve

essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

32.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

32.3 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

32.4 La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

ARTICOLO 33

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

33.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

33.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 31.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

33.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, sul libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 34

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

34.1 L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

34.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

34.3.1 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del 3° comma dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

34.3.2 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del 3° comma dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

34.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ARTICOLO 35

BILANCIO E UTILI

35.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

35.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salva diversa decisione dei soci.

ARTICOLO 36

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

36.1 La Società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482-ter c.c.;

e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 c.c.;

f) per deliberazione dell'assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

36.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

36.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio d'amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 37

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

37.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nella cui circoscrizione si trova la sede sociale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del collegio arbitrale.

37.2 Il collegio arbitrale dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina in via irrituale e secondo equità.

37.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

37.4 Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese tra le parti.

37.5 Sono soggetti alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

37.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

37.7 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 38

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fà riferimento alle norme previste dal Codice Civile.

Vercelli, 23 marzo 2016.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo , ai sensi dell' art. 22 del D.Lgs n . 82/2005, che si trasmette ad uso del registro delle imprese.

Vercelli , 1° aprile 2016.

VINCENZO MINIERI notaio.

Imposta di bolla assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M. U. I.

Atto in corso di registrazione.